

considerando che il secondo elemento è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (¹) modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94 (²);

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio (³), modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 (⁴), sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione (⁵), modificato dal regolamento (CE) n. 547/94 (⁶);

considerando che il tasso della restituzione per i formaggi è calcolato per prodotti destinati al consumo diretto; che le croste e gli scarti di formaggi non sono prodotti rispondenti a tale destinazione; che, per evitare qualsiasi confusione d'interpretazione, è opportuno precisare che i formaggi con un valore franco frontiera inferiore a 150 ECU/100 kg non beneficino di restituzione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 896/84 della Commissione (⁷), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88 (⁸), ha previsto disposizioni complementari per quanto concerne la concessione delle restituzioni al momento del passaggio alla nuova campagna; che tali disposizioni prevedono la possibilità di differenziare le restituzioni in funzione della data di fabbricazione dei prodotti;

considerando che per calcolare l'importo della restituzione per i formaggi fusi è necessario disporre che, qualora vengano aggiunti caseina e/o caseinati, detto quantitativo non debba essere preso in considerazione;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi e per i prodotti elencati in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio (⁹) ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68, per i prodotti esportati come tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato.
2. Non è fissata alcuna restituzione per le esportazioni verso la zona E per i prodotti di cui ai codici NC 0401, 0402, 0403, 0404, 0405 e 2309.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 marzo 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

(²) GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 44.

(³) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(⁴) GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

(⁵) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

(⁶) GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1.

(⁷) GU n. L 91 dell'1. 4. 1984, pag. 71.

(⁸) GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.

(⁹) GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.